

Terminiamo la pubblicazione della lettera aperta che lo studioso Leo Sandro Di Tommaso ha rivolto allo storico Elio Riccardi in merito al suo libro "Chanoux: mito e realtà".

E che dire della testimonianza di Bovard riguardo al corpo di Chanoux, da lui esaminato nel cimitero di Aosta il 19 maggio 1944? Egli dichiara di aver visto «moltissime tracce violacee rettangolari ed orizzontali della lunghezza di circa tre centimetri e della larghezza di circa mezzo centimetro nella parte superiore del torace, all'altezza e in direzione delle ascelle fino al collo». Che dire ancora delle testimonianze del vigile urbano Giuseppe Alzona e dell'impresario funebre Antonio Camandona che dicono di aver visto gli stessi segni sul corpo di Chanoux? Paolo di Martino (cfr. op. cit., pag. 82, nota 105), che di legge si intende e che fa lo storico come te, zoomando con la lente sul comportamento di Grandi, ritiene cosa inusuale che il procuratore Grandi si sia recato di persona al cimitero nel momento della riesumazione: quasi a fare da assistente per avere una versione ortodossa, incontra il perito medico il quale, guarda caso, non conferma le versioni di don Bovard, del vigile Alzona e dell'impresario funebre Antonio Camandona, scrivendo di non aver riscontrato segni di percosse o ferite e che la morte era da addebitarsi a suicidio poiché al momento dell'impiccamento il notaio era vivo. Tutto ciò a te, Elio, non interessa: il tuo perito medico è perfetto! Di Martino (cfr. op. cit., pag. 94), analizzando minutamente la sentenza di Vercelli, fa ben rilevare come la corte abbia ritenuto «inutile ogni ulteriore accertamento, compreso quello di richiedere gli atti a suo tempo compiuti dalla procura di Aosta» e si chiede come abbia potuto la corte essere così certa del risultato finale, cioè che la morte era dovuta a suicidio, dal momento che i risultati dell'autopsia non furono acquisiti agli atti. La mia lente di ingrandimento, rileggendo la sentenza della Cas di Vercelli contro Piero Mancinelli, ex testatore fascista che direbbe l'arresto di Chanoux e Binel, vede: a) che non si parla dell'esposto di Bassanesi; b) che non si parla della testimonianza di Guido Pedron, fratello di Idelma; c) che, come già detto sopra, quella di Idelma Pedron fu considerata – non si sa perché – solo marginalmente nella sua parte finale; d) che fu ritenuta pienamente valida solo la testimonianza di Binel; e) che non furono ascoltati gli agenti presenti il 18 maggio. Lo conosci l'esposto che l'antifascista aostano Giovanni Bassanesi inviò, il 22 maggio 1944, quattro giorni dopo la morte di Chanoux, a diverse autorità, tra cui il procuratore capo di Aosta Grandi? In esso è scritto che «mentre Chanoux si trovava nei locali della questura, venni fermato alle 19,10 ed ivi tradotto dalle 19,30 alle 21,30 di Giovedì 18 Maggio u. s. Per scarico di coscienza porto a conoscenza il fatto di avervi udito a più riprese urla di dolore repressi». Patrizio Vichi scrive: «I tempi riportati nel documento - dalle 19,30 alle 21,30 - indicano che Chanoux in quelle ore si trovava in questura e non nella cella di via Frutaz. Le urla di dolore sentite dal Bassanesi rinviano all'uomo distrutto visto dalla Pedron. Anzi proprio quell'imbrunire, ricordato dalla giovane donna, collima con le ore trascorse dal Bassanesi in questura». La mia lente di ingrandimento, leggendo tutto ciò che scrivi tu e i documenti che Patrizio Vichi ha riprodotto o ampiamente citato, vede ancora altre cose, ma le sorvolo per non essere troppo lungo, prontissimo a rispondere a tue eventuali controdeduzioni, riguardanti alcune divergenze, per esempio, tra le tre testimonianze di Bovard, Alzona e Camandona, perché la sostanza non cambia: e la sostanza è quella dei segni della tortura su cui i tre convergono perfettamente, mentre per la tua lente Chanoux avrebbe subito le stesse percosse di Binel e, poi, per ereditarietà e per essere stato improvvisamente arrestato, lui che credeva di farla sempre franca, la sua mente si sarebbe annebbiata portandolo al suicidio.

3) Fideistica fiducia nelle Cas

La tua fideistica fiducia nelle Corti d'Assise straordinarie (Cas) emerge a ogni piè sospinto, per esempio dalla tua valutazione delle testimonianze della Pedron; comunque è il filo conduttore della tua narrazione, che a partire da pagina 69, sembra un testo di Teologia Dogmatica in uso nei seminari prima del Vaticano II. Infatti, siccome le Cas erano state «istituite con il Decreto legislativo luogotenenziale del 22 aprile 1945 e deputate a perseguire con la più grande severità e celerità tutti coloro che, ricoprendo cariche pubbliche o con atti specifici, avevano collaborato con l'occupante tedesco», dovevano per forza essere perfette, sante, giuste, degne e via dogmatizzando. Bene. Anche le gride delle autorità spagnole di manzoniana memoria erano severe, anzi severissime; eppure sappiamo come e contro chi venivano applicate. Non voglio paragonare delle Corti d'Assise al regime spagnolo dell'Italia secentesca, ma almeno usare la famosa lente di ingrandimento per verificare se il dogma prescrittivo del mandato affidato alle Cas corrisponda alla verità fattuale. Tu scrivi, ed è vero, che le Cas erano costituite «da un Presidente e da quattro giudici popolari scelti all'interno di un elenco di nominativi proposto dai Cln provinciali» e concludi che erano «istituzionalmente finalizzate a punire i fascisti» che avevano «collaborato con l'occupante tedesco». Comincio a chiedermi chi facesse le scelte dei quattro giudici popolari e scopro che le facevano i presidenti di Tribunale già in servizio du-

Lettera aperta su Chanoux

(Ultima parte)

rante il fascismo, sia monarchico che repubblicano, come dice Tullio Omezzoli a p. 69 del suo *I processi in corte straordinaria di assise di Aosta (1945-1947)*. Con la citazione di Andrea Martini «tutti i limiti delle norme adottate per punire i collaborazionisti nonché la ritrosia delle autorità nel giudicare figure che si autorappresentarono come onesti patrioti, scesi a patti con l'occupante tedesco per tutelare il popolo italiano dalle violente reazioni naziste», sto facendo riferimento al ponderoso volume, curato da Giovanni Focardi e Cecilia Nubola, intitolato *Nei tribunali. Pratiche e protagonisti della giustizia di transizione nell'Italia repubblicana*, edito dal Mulino nel 2015. Un lavoro che intende colmare le lacune degli studi riguardanti l'esercizio della giustizia in quella fase di transizione, non affidandosi, come si è fatto finora da noi e come tu, Elio, hai fatto, al dettato istitutivo delle Cas, ma analizzando concretamente il comportamento dei tribunali, intesi come «luogo fisico e simbolico delle pratiche e delle forme – diverse – nelle quali si concretizzò la giustizia di transizione», ed esaminando meticolosamente il dispositivo processuale, osservando ciò che sta «a monte», ovvero i «crimini commessi e subito (i carnefici e le vittime), le leggi e i codici in vigore all'epoca», e ciò che sta «a valle», «l'esito dei procedimenti, le condanne, le assoluzioni, i provvedimenti di clemenza». In questo volume Focardi, nelle pagine 119-120 del suo saggio intitolato *Arbitri di una giustizia politica: i magistrati tra la dittatura fascista e la Repubblica democratica*, distingue «tra maturi giudici (a) fascisti (sic) e giovani pubblici ministeri spesso attivi

nella Resistenza», che per lo più erano reclutati tra gli avvocati. In Valle i magistrati Aquila (presidente del tribunale), Grandi e Romagnoli, rispondevano alle caratteristiche dei «maturi giudici (a) fascisti» di cui parla Focardi. Tale dualismo si vede chiaramente nella «redazione di sentenze spesso piene di pregiudizi, oltre che di giudizi»: infatti tra i presidenti «ben pochi avevano partecipato a forme di dissenso, opposizione, resistenza senz'armi» (cfr. p. 118). Ma in più questo libro denuncia un rapido cambiamento di giurisprudenza, che fece decidere a qualcuno di dimettersi da pubblico ministero. È il caso esemplare di Renato Chabod, fratello di Federico, che era entrato in magistratura nel 1935 e che fu pubblico ministero nella Cas di Ivrea. Chabod, che nel settembre 1944 era entrato in relazione con i partigiani, «si dimise dall'incarico di pubblico ministero della Cas di Ivrea [...] a seguito dell'annullamento senza rinvio da parte della Cassazione [...] della sentenza emessa ... contro due membri della Guardia nazionale repubblicana condannati a 18 e 15 anni di reclusione». Chabod, che era stato pubblico ministero in quel processo, si dimise perché «argomentò che, se si scarcerava chi era appartenuto alla Guardia nazionale repubblicana e aveva portato le armi, a maggior ragione avrebbero dovuto essere rilasciati gli iscritti al Partito fascista repubblicano e tutti gli altri collaborazionisti». Chabod sente tutto il peso e anche l'angoscia della «sconfessione di ciò che la magistratura aveva avallato fino a pochi giorni prima», per cui le condanne a morte che erano state comminate in precedenza e che erano giuste, diventavano «supremamente ingiuste» – sono sue parole – «se poste in relazione all'attuale impunità degli altri appartenenti alle altre bande criminali». Ebbene il già più volte citato processo di Vercelli contro Mancinelli fu celebrato proprio nella fase presa in esame dalle ricerche pubblicate a cura di Focardi e Nubola: le varie incongruenze, le omissioni di prove, le trasformazioni delle stesse dimostrano che qualcuno manovrava l'andamento del processo. Altro che le Cas benedette e santificate dal dettato istitutivo! Spero che il tuo ultimo libro abbia un'altra edizione in cui la tua lente di ingrandimento osservi tutto ciò che ha scartato come ciarpane.

Leo Sandro Di Tommaso

PENNAZIO PSESSION

Regione Brenlo 3 - 11100 Aosta
Tel. 0165 554471 - e-mail: fpession@gmail.com

metabo

PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

NOVITA MONDIALE